

5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio e lo sviluppo sono autenticate mediante due esemplari originali firmati da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 9

Accesso al pubblico

1. Le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo non sono pubbliche, salvo diversa decisione delle parti.
2. Le parti possono decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio e lo sviluppo.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 10

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).
2. Le spese relative all'organizzazione di una riunione, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11

Comitati speciali e altri organismi

1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo, il partenariato agricolo istituito a norma dell'articolo 68 dell'accordo e il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose istituito a norma dell'articolo 13 del protocollo 3 dell'accordo riferiscono al comitato per il commercio e lo sviluppo.
2. In conformità, rispettivamente, dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera f), dell'accordo e dell'articolo 13, paragrafo 5, del protocollo 3 dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose stabiliscono il proprio regolamento interno.
3. In conformità dell'articolo 68, paragrafo 3, dell'accordo, le norme operative del partenariato agricolo sono stabilite di comune accordo dalle parti che agiscono in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo può istituire gruppi tecnici speciali per trattare temi specifici che rientrino nella loro competenza.
5. Il comitato per il commercio e lo sviluppo stabilisce il regolamento interno dei gruppi tecnici speciali di cui al paragrafo 4. Il comitato per il commercio e lo sviluppo può decidere di abolire i gruppi tecnici speciali e di definirne o modificarne il mandato.
6. I gruppi tecnici speciali riferiscono al comitato per il commercio e lo sviluppo dopo ogni riunione.

Articolo 12

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo adottata in conformità dell'articolo 8 dello stesso regolamento interno.

19CE0961

